

ALLEGATO "E" AL N. 9.164 di RACCOLTA

STATUTO

ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE E SEDE

Esiste un organismo non governativo senza fini di lucro, denominato "Amref Health Africa Onlus".

La sede legale è in Roma.

Il trasferimento della sede effettuato nell'ambito dello stesso comune dovrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

Esso è costituito in Associazione in conformità degli articoli 14, 36 e seguenti del Codice Civile.

ARTICOLO 2
OGGETTO E SCOPO

1) L'Associazione ha come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni del sud del mondo, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e in particolare sostiene progetti volti a migliorare le condizioni igienico sanitarie, sociali ed economiche delle popolazioni africane in Africa e in Italia.

A tale scopo l'Associazione può:

a) promuovere, realizzare e sviluppare studi e ricerche sui problemi del continente africano e non solo, particolarmente nel campo sanitario, scientifico e culturale;

b) promuovere l'educazione, la formazione e il successivo aggiornamento di personale medico e paramedico in Africa e in Italia. In quest'ultimo caso al fine di migliorare l'integrazione delle comunità africane in Italia. Sostenere l'alfabetizzazione ed il diritto all'educazione in Africa;

c) contribuire alla realizzazione e allo sviluppo delle strutture necessarie per l'attuazione degli scopi dell'Associazione;

d) diffondere le conoscenze in campo medico, scientifico e culturale tramite il sostegno e il patrocinio di mostre, gruppi di studio, conferenze, corsi, seminari, nonché la pubblicazione dei risultati delle attività di ricerca nei predetti campi;

e) istituire borse di studio ed erogare contributi a persone fisiche e giuridiche nonché alle organizzazioni educative, scientifiche, mediche e di ricerca in campi pertinenti agli scopi dell'Associazione, sempre che le attività poste in essere dai beneficiari siano caratterizzate dall'assenza di scopo di lucro;

f) realizzare progetti di sviluppo integrati di lungo periodo e di emergenza ed attuare iniziative anche di carattere finanziario atte a consentire l'implementazione degli stessi;

g) sostenere la realizzazione di progetti ed interventi anche attraverso l'invio di volontari e di proprio personale in Africa;

h) realizzare corsi di formazione e attività di promozione sociale per i cittadini dei paesi africani e italiani;

i) promuovere programmi e realizzare progetti di educazione allo sviluppo - anche nell'ambito scolastico - e tutte le iniziative volte agli scambi culturali tra l'Italia e l'Africa, rivolte soprattutto ai giovani;

l) sostenere programmi di informazione e comunicazione che favoriscano una maggiore conoscenza e partecipazione delle popolazioni ai processi di sviluppo dei paesi africani.

Per il raggiungimento di tali fini, l'Associazione, avente carattere apartitico e aconfessionale, potrà cooperare con organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, privilegiando la cooperazione con organizzazioni sociali di base in Africa.

L'Associazione non avrà rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né sarà collegata in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate se ad esse direttamente connesse o di queste accessorie per natura o in quanto integrative delle stesse, quali tra le altre, le attività di sollecitazione alle diverse forme di sostentamento anche economico dell'Associazione.

ARTICOLO 3

IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

1) dalle somme conferite a titolo di liberalità dai Fondatori.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire, con parte del patrimonio libero, un fondo di dotazione vincolato al fine di ottenere il riconoscimento giuridico;

2) dai beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione, nonché da elargizioni o contributi da parte di aziende, enti pubblici, enti privati e persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra, siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio al fine di cui all'articolo 2;

3) dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio Direttivo dell'Associazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio. L'Associazione provvede allo svolgimento delle sue attività con le seguenti entrate:


a. le rendite derivanti dal suo patrimonio;

b. gli eventuali contributi, corrispettivi ed elargizioni da chiunque erogati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

c. i proventi da attività connesse a quelle istituzionali;

d. le eventuali quote associative corrisposte dagli associati;

4) da eventuali fondi di riserva istituzionale costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio, deliberati dal Consiglio Direttivo.



5) Il Consiglio Direttivo periodicamente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire.

6) L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario e alla quota annuale. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori, rispetto a quelli originari.

7) I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

8) Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

ARTICOLO 4 SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

1) Sono aderenti dell'Associazione:

- a) I soci Fondatori
- b) I soci Ordinari
- c) I soci Aggregati

2) Sono soci Fondatori le persone che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo e quelle alle quali il Consiglio Direttivo ha riconosciuto tale qualifica, avendo aderito all'Associazione entro il 31 Dicembre 1992.

Sono soci Ordinari le persone ed enti che, impegnandosi a sostenere l'attività dell'Associazione per il conseguimento dei suoi scopi con una contribuzione annua nella misura minima periodicamente determinata dal Consiglio Direttivo e con una partecipazione attiva alla vita dell'Associazione, abbiano ricevuto ed accettato tale qualifica dal Consiglio Direttivo stesso dopo l'esame della domanda di ammissione. Sono soci Ordinari anche le persone ed enti che, per l'importanza delle loro elargizioni o dell'attività prestata in favore dell'Associazione abbiano ricevuto tale qualifica dal Consiglio Direttivo.

Sono soci Aggregati le persone fisiche che facciano parte dello staff dell'Associazione o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali prestando la propria attività lavorativa o professionale, in qualsiasi forma e tipologia prevista dalla legge a tempo determinato o indeterminato, a favore dell'Associazione e che abbiano ricevuto tale qualifica dal Consiglio Direttivo a seguito dell'esame della domanda di ammissione.

Il numero dei soci Aggregati non deve in ogni caso superare il 10% (dieci per cento) del numero totale dei soci Fondatori ed Ordinari dell'Associazione.

Nell'ipotesi in cui il numero dei soci Aggregati dovesse superare il citato limite del 10% (dieci per cento), causa riduzione del numero degli altri soci,

l'Assemblea ordinaria, successiva alla verifica del superamento del limite, inserirà i soci Aggregati in eccedenza nella categoria dei soci Ordinari, secondo l'ordine di ammissione dei soci Aggregati stessi, iniziando quindi dai soci Aggregati ammessi in data meno recente.

3) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

4) L'adesione all'Associazione comporta per l'associato, sia esso Fondatore, Ordinario o Aggregato, maggiori di età, il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

5) Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione dei soci Ordinari ed Aggregati, entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

6) Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'Associazione; tale recesso ha efficacia immediata nel momento della ricezione da parte del Consiglio Direttivo della notifica della volontà di recesso.


7) La qualità di socio Ordinario e Aggregato, si perde per delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, che valuterà tale cessazione in caso di comportamenti lesivi dell'interesse dell'Associazione, di mancato versamento della quota annuale associativa stabilita, oppure di mancata partecipazione alle assemblee, sia diretta che per delega, per un periodo superiore ai 3 anni, oppure per i soci Aggregati nel caso in cui venga a cessare per qualsiasi motivo il rapporto di lavoro, in qualsiasi forma e tipologia prevista dalla legge a tempo determinato o indeterminato, intrattenuto con l'Associazione.

L'esclusione di un socio ha effetto dal giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione il quale dovrà contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire entro sessanta giorni dal ricevimento della esclusione il Collegio dei Probiviri di cui al presente statuto.

ARTICOLO 5 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1) Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente e il Presidente Onorario, quest'ultimo se nominato;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- il Consiglio Direttivo;



- il Comitato dei Garanti;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Proibiviri, se nominato.

ARTICOLO 6

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1) L'Assemblea é composta da tutti i soci dell'Associazione in regola con il versamento delle quote associative e così regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni obbligano tutti i soci.

2) L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 Aprile; é altresì convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario ed opportuno.

Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Consiglio Direttivo, del Comitato dei Garanti; del Collegio dei Revisori dei Conti e se ritenuto opportuno del Collegio dei Proibiviri;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 3 punto 4).

L'Assemblea può nominare il Presidente Onorario, che può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

L'assemblea può deliberare progetti di fusione/acquisizione/incorporazione.

3) L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi il diritto di voto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, e le convocazioni devono essere effettuate, a cura del Presidente, mediante comunicazione via lettera, telefax o e-mail ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, spedita a tutti gli aventi diritto presso i loro domicili o riferimenti risultanti dal libro soci o comunque da essi forniti all'amministrazione dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea é validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione é validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei soci, salvo per quanto stabilito dall'Art. 16 di questo Statuto.

Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza dei presenti, con l'esclusione degli assenti.

Il voto può essere espresso anche mediante delega scritta, conferita ad un altro socio avente diritto di voto; ciascun socio può ricevere fino a tre deleghe.

ARTICOLO 7
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo é composto da 5 a 11 membri nominati dall'Assemblea. Il Direttore Generale dell'Associazione partecipa alle riunioni, senza diritto di voto.

Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili una sola volta; la successiva rielezione è possibile solo dopo un intervallo di tre anni dalla scadenza del secondo mandato.

Qualora nel corso della durata in carica vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più membri del Consiglio Direttivo, questi potranno essere sostituiti con delibera dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo stesso, che dovrà comunicare tempestivamente all'Assemblea la nomina avvenuta. Tali membri cesseranno dal loro mandato alla scadenza naturale del Consiglio.

Il Consigliere decade per morte, dimissioni o per assenza ingiustificata per più di tre riunioni consecutive e solo su delibera espressa del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio nomina il Tesoriere e il Segretario, anche esterni al Consiglio.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente almeno due volte l'anno, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei Consiglieri con avviso che deve essere spedito al domicilio dei Consiglieri per posta, fax, posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno dieci giorni prima della riunione, in caso di urgenza almeno due giorni prima con le medesime formalità.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Consigliere nominato a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo può tenere le sue riunioni in audio conferenza e/o videoconferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

Il Consiglio Direttivo ha la responsabilità dell'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e l'obbligo di allegare al bilancio da

presentare in Assemblea una relazione di controllo sottoscritta dal Revisore o Collegio dei Revisori di cui all'art 12.

In particolare, il Consiglio Direttivo ha i seguenti poteri:

- redazione della bozza di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 Aprile di ogni anno;
- redazione della bozza di bilancio preventivo;
- accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché acquisti e alienazioni di beni mobili e immobili;
- disposizione dell'impiego del patrimonio in valori mobiliari ovvero in beni immobili improntato a criteri di sicurezza e convenienza;
- nomina del Direttore Generale, delega e revoca dei suoi poteri;
- conferimento delle deleghe e mandati a singoli associati o gruppi di lavoro;
- assunzione, in generale, di qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'Associazione, che non sia per legge o per statuto demandato all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcuni adempimenti ai Consiglieri o a persone esterne al Consiglio o all'Associazione, fissandone i limiti economici e temporali.

ARTICOLO 8 IL PRESIDENTE

1) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne assicura l'esecuzione delle deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione, il Presidente ha facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la legale rappresentanza e tutte le di lui funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro membro nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

ARTICOLO 9 INCARICHI GESTIONALI

Tutti i componenti gli organi statutari agiscono a titolo gratuito, ad eccezione eventualmente del (o dei) Revisore dei Conti.

In caso di affidamento di incarichi gestionali od ispettivi ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo, questi possono ricevere un compenso nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio stesso.

ARTICOLO 10
LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i verbali delle adunanze e delle deliberazioni di Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

ARTICOLO 11
IL TESORIERE

1) Il Consiglio Direttivo nomina un Tesoriere per coadiuvarlo nella gestione della cassa dell'Associazione, nella predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo e nel monitoraggio economico finanziario dell'Associazione.

Il Tesoriere resta in carica 3 anni e può essere riconfermato solo una volta.

In particolare, il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- sovrintendere alla attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo in materia amministrativa;
- illustrare il bilancio annuale all'Assemblea dei soci;
- sottoporre al Consiglio Direttivo eventuali investimenti;
- sottoporre al Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e preventivo.

ARTICOLO 12
IL COMITATO DEI GARANTI

È istituito il Comitato dei Garanti, costituito da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti.

I componenti del Comitato dei Garanti restano in carica per un triennio dall'elezione. I Garanti possono essere rinominati sino a un massimo di un ulteriore mandato.

Il Presidente del Comitato dei Garanti è nominato dal Comitato dei Garanti stesso tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta.

Il Presidente del Comitato dei Garanti dura in carica fino al termine del suo mandato di Garante e può essere rinnovato sino ad un massimo di un mandato.

I Garanti sono scelti tra coloro che:

- a. si siano distinti per competenza ed esperienza nei campi e per le attività nell'ambito della cooperazione internazionale e dell'umanitario, della difesa dei diritti;
- b. si siano distinti per competenza ed esperienza nei campi e per le attività della medicina, sanità, ricerca scientifica, studi storici, letterari ed umanistici, ovvero

c. in generale, si siano distinti per competenza ed esperienza in campo accademico, nonché nelle professioni;

d. siano persone benemerite per servizi resi ad Amref Health Africa Onlus.

Può altresì essere nominato Garante un soggetto che, pur non rientrando in una delle specifiche categorie di cui alle precedenti lettere da a) a d), venga candidato alla carica da parte del Presidente e ottenga l'unanime voto favorevole dei componenti il Comitato dei Garanti.

La carica di Garante è incompatibile con quella di componente di altri organi dell'Associazione, ad esclusione della carica di Presidente Onorario.

Il Comitato dei Garanti ha il compito di vigilare sulla coerenza della attività dell'Associazione rispetto ai valori perseguiti dai fondatori e recepiti nello Statuto.

ARTICOLO 13

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Anche in osservanza all'articolo 25, c. 5 del D. Lgs. 460/97, l'Assemblea nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da due membri effettivi e un supplente, iscritti nell'apposito registro, nominati dall'Assemblea dei soci.

Al Collegio dei Revisori è attribuito il controllo contabile previsto dall'art. 2409-bis del Codice Civile.

Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo corretto funzionamento.

Il Collegio ha altresì il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e delle scritture contabili, vigila sulla gestione finanziaria dell'Associazione, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario e redige apposite relazioni da allegare al bilancio consuntivo prima della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Nel corso della prima riunione, viene eletto il Presidente del Collegio. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio resta in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.

Può essere nominato dal Consiglio Direttivo il Revisore supplente, che subentra al membro che per qualsiasi ragione non può più far parte del Collegio.

L'incarico di Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

ARTICOLO 14

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri viene nominato dall'Assemblea in caso di controversie o specifiche necessità ed è composto da tre membri. I suoi membri durano in

carica per il tempo prefissato dall'Assemblea, ritenuto da essa congruo per l'espletamento dei compiti, e può essere prorogato dall'Assemblea stessa. L'incarico di Probiviro è incompatibile con la carica di Consigliere.

ARTICOLO 15
BILANCIO CONSUNTIVO

L'Associazione redige annualmente il bilancio consuntivo. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 16
AVANZI DI GESTIONE

1) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione dei fini di cooperazione allo sviluppo, delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

2) All'Associazione è vietato, comunque, distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita e alla cessazione dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento abbiano le medesime e unitarie strutture previste per le ONLUS.

ARTICOLO 17
MODIFICHE O SCIoglIMENTO

1) In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che perseguono il medesimo fine o fini analoghi a quello dell'Associazione, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1995 N. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. E' escluso, in ogni caso qualsiasi distribuzione di utili o rimborso ai soci.

Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

In Originale Firmato: Mario Raffaelli - Mercurio Paolo Dragonetti notaio

